



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

ANDREA	VELA	- Presidente -
GIUSEPPE	CATURANI	- Consigliere -
PIETRO	PANNELLA	»
PELLEGRINO	SENOFONTE	RELATORE
ANGELO	GRIECO	»

R. G. N. 9420/89

Cron. 6559

Rep. 728

Ud. 22.2.1991

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE

Rilasciata copia studio  
al sig. M. G. G.

per diritti L. 2000

Il 24 APR 1992

IL CANCELLIERE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE

sul ricorso proposto

Rilasciata copia studio  
al sig. De

per diritti L. 4000

Il 2 MAG 1992

IL CANCELLIERE

TRANS WORLD FILM s.p.a., in persona dell'amministrato-

re e legale rappresentante, con sede in Roma ed ivi

elettivamente domiciliata in via F. Di Savoia, 3,

presso l'avvocato Amedeo M. Gagliardi, che la rapp

senta e difende giusta delega a margine del ricorso

ricorrente

contro

FILM POLSKI IMPORT AND EXPORT FILMS, con sede in

savia (Polonia), in persona del legale rappresentante

pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via

XX settembre 1, presso l'avvocato Gian Paolo Zanchini

CHE LO RAPPRESENTA e difende giusta delega in atti.

controricorrente

Avverso la sentenza n. 1767 della Corte di Appello di Roma del 5.9.1988;

Sono presenti per il ricorrente l'avvocato Gagliardi;

Per il resistente l'avvocato Zanchini;

Il consigliere relatore dr. Senofonte svolge la relazione in data 22.2.1991:

la difesa del ricorrente chiede l'accoglimento del ricorso;

La difesa del resistente chiede il rigetto del ricorso;

Il P.M. in persona del sost. proc. gen.le dr. Renato Golia conclude per il rigetto del ricorso.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza del 5 settembre 1988, in questa sede impugnata, la Corte di Appello di Roma ha dichiarato esecutivo in Italia il lodo del 13 dicembre 1984 con il quale il collegio arbitrale presso il Centro federale della Camera di Commercio di Vienna, nella controversia insorta tra la società "Film Polski Import ad Export of Films" e la s.p.a. "Trans World Film", ha condannato quest'ultima al pagamento di somme richieste dall'altra parte.

La Corte ha, pregiudizialmente, affermato

la propria competenza territoriale, avendo accertato, sulla base di molteplici elementi di fatto, che la convenuta, pur avendo la sede legale in Clusone, ha il centro dei propri affari in Roma. Ha, poi, negato che nel procedimento arbitrale fossero stati violati il principio del contraddittorio e il diritto di difesa della convenuta, risultando entrambi garantiti dagli atti informativi prodotti in copia dall'attrice, con i relativi avvisi di ricevimento. Ha, inoltre, osservato che nessuna prova la convenuta aveva fornito né di essere stata in quel giudizio irritualmente dichiarata contumace, in base al Codice di procedura civile austriaco e al regolamento del collegio arbitrale, né che le disposizioni di quest'ultimo fossero state violate nella designazione "officiosa" del proprio arbitro. Ha, infine, rigettato la domanda della convenuta di riesaminare nel merito la controversia, non essendo configurabile nel giudizio arbitrale una contumacia in senso tecnico e non potendo, perìò, trovare applicazione, nella corrispondente parte, l'articolo 798 c.p.c.

(1)

(2)

(3)

(4)

La società "Trans World..." ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi resistiti, con controricorso, dalla società intimata. Entrambe le parti hanno presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

*oggetto del ricorso*

Con il primo motivo la ricorrente deduce

violazione dell'articolo 796 c.p.c. e difetto di motivazione : sostiene che, in virtù di tale norma, territorialmente competente a pronunciarsi sulla deliberazione, ove convenuta sia una società, sarebbe unicamente la Corte di Appello del luogo in cui la società ha la sede legale, poiché in quel luogo la sentenza straniera deve avere attuazione, non già nel luogo, eventualmente diverso, in cui la società opera occasionalmente e meno ancora nel luogo in cui, come nella specie, avrebbe un semplice "recapito -ufficio di rappresentanza".

Primo motivo

Il motivo è infondato.

Deve premettersi che, al contrario di quanto traspare dalla formulazione del mezzo, gli elementi sulla base dei quali la Corte territoriale è pervenuta all'affermazione della propria competenza non sono costituiti dallo svolgimento in Roma di operazioni (pretesamente) occasionali da parte della società convenuta, né dalla sola circostanza che nella stessa città essa ha un proprio ufficio di rappresentanza, bensì dal fatto, ben più corposo, che l'ente ha in Roma la sua sede effettiva (intesa, questa, come centro di propulsione della gestione societa-

Sede eff. H<sup>ve</sup>



ria e, dunque, come il luogo in cui la società esercita

~~l'attività amministrativa e direttiva: v.~~, fra le tante,

~~/Cass. 5359/1988/; Cass. 8373/1987/; Cass. 3604/1984/.~~

\* nel codice contestato

Il che si traduce nella utilizzazione di

un criterio di collegamento della competenza codificato,

in via generale, dal secondo comma dell'articolo 46

C.C. e, perciò, in linea di principio, non fondamen-

te contestabile, neppure quando convenuta sia una so-

cietà, poiché, nell'ipotesi di divergenza tra sede

legale e sede effettiva, la concorrenza dei due fori

è riferita dalla norma ora citata (contenuta nel ti-

tolo secondo, relativo al domicilio -o sede- e alla

residenza in generale) a tutte le persone giuridiche

(non, come si vorrebbe, alle sole associazioni) e,

quindi, anche alle società (personificate), non risul-

tando derogata né dalla disciplina speciale di queste

ultime, cui rinvia l'articolo 13 c.c., né -una volta

identificato nel domicilio del convenuto il luogo di

attuazione della sentenza straniera delibanda- dalle

norme proprie del giudizio di delibazione.

Quanto, poi, al denunciato difetto di moti-

-- (2)

vazione, in relazione all'apprezzamento dei dati sto-

rici dai quali la Corte del merito ha tratto, nella

specie, il proprio convincimento in ordine alla indivi-

duazione della sede sociale effettiva, le censure

della ricorrente, per buona parte nutrite di tautologici riferimenti alla sede legale, non appaiono, per la rimanente parte, decisivi o, comunque, condizionali, atteso che il cumulo di circostanze da quella Corte evidenziate (indicazione contrattuale della sede in Roma, luogo, altresì, di destinazione della corrispondenza indirizzata alla soc. Trans World, nonché domicilio del suo amministratore unico e, con maggiore evidenza grafica, indicata nella carta intestata alla società, rispetto alla sede legale) concretizza un assieme idoneo, sul piano delle inferenze logiche, ad essere illattivamente interpretato come accentramento, da parte dell'ente, dei propri affari (e, quindi, come stabilimento della sede effettiva) in luogo diverso da quello della sede legale.

2°, 3° e 4° motivi  
Con il secondo, terzo e quarto motivo (parzialmente connessi e, quindi, da esaminare congiuntamente), la ricorrente denuncia, nell'ordine:

a) violazione e falsa applicazione degli articoli 145 e 149 c.p.c., nonché nullità del procedimento e della decisione arbitrali, per violazione del principio del contraddittorio, e difetto di motivazione, perché la Corte di Appello, oltre a riconoscere la dedotta nullità delle notificazioni degli atti del procedimento, per essere stata eseguita in

luogo diverso dalla sede legale della destinataria, avrebbe indebitamente ritenuto che tali atti siano a quest'ultima pervenuti sulla base di documentazione (avvisi di ricevimento dei plichi raccomandati) idonea, se mai, a dimostrare che essi erano stati spediti, non anche che fossero stati ricevuti o che l'ufficio postale italiano avesse posto in essere gli equipollenti del ricevimento;

b) nullità -nuovamente- del procedimento e della decisione arbitrali, nonché violazione e omessa applicazione dell'articolo 210 c.p.c., in quanto la Corte di appello, da un lato, avrebbe omesso di rilevare che il collegio arbitrale non era stato regolarmente costituito (dato che l'arbitro non designato dalla convenuta era stato nominato dal Presidente, non già collegialmente, come -secondo la ricorrente- richiesto dall'articolo 18 del regolamento camerale straniero) e, dall'altro, avrebbe omesso di provvedere sulla richiesta di ordinare la esibizione del regolamento citato;

c) violazione, infine, dell'articolo 798 c.p.c., perché, in presenza della denunciata irregolarità del procedimento arbitrale, la Corte di Appello non avrebbe potuto -si afferma- disattendere la domanda di riesaminare nel merito la causa.

Neppure questi motivi sono fondati.

E' noto che, in forza degli articoli IV e V della Convenzione di New York del 10 giugno 1968 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere (resa esecutiva in Italia con legge 19 gennaio 1968 n. 62), la parte che chiede la delibazione del lodo ha soltanto l'onere di produrre, in originale o in copia autentica, la sentenza delibanda e la convenzione scritta contenente l'assunzione dell'obbligo di deferire agli arbitri la risoluzione della controversia; mentre incombe alla parte nei cui confronti il lodo viene invocato l'onere di provare, fra l'altro, l'eventuale invalidità della nomina degli arbitri o l'impossibilità di far valere le proprie difese e, in particolare, ove deduca la inidoneità del mezzo di comunicazione usato, di dimostrare che questo, per sé o in ragione delle concrete modalità di impiego, non gli ha consentito di venire tempestivamente a conoscenza del procedimento arbitrale o dei momenti essenziali del suo sviluppo (Cass. 4537/1984, Cass. 4399/1983; Cass. 1727/e 563/1982; Cass. 5378/1980). E' noto, altresì, che le relative indagini, svolte dal giudice della delibazione, costituiscono accertamenti di fatto, non suscettibili, come tali, di sindacato in sede di legittimità, se congrua-



mente motivata (v. sent. cit., nonché Cass. 4691/1981)./

Nel caso specifico, il giudice del merito ha, motivatamente, ritenuto che la "convenuta non ha dimostrato l'esistenza di alcuna delle numerose nullità dedotte (e non ha, quindi, assolto l'onere probatorio posto a suo carico dalla convenzione citata), avendo, anzi, accertato:

1) che essa aveva ricevuto la "querela" della Film Polsky, con i relativi allegati, nonché l'invito a replicare e a designare il proprio arbitro;

2) che, decorso inutilmente il termine stabilito per la designazione di quest'ultimo, le era stata, altresì, ritualmente comunicata la relativa nomina d'ufficio e la scelta del presidente;

3) che, con raccomandata del 5 novembre 1984, era stata, inoltre, invitata a comparire dinanzi al Collegio arbitrale per l'udienza del successivo 13 dicembre e che analogo invito di comparizione le era stato inutilmente rivolto, a mezzo telex, per la precedente udienza del 30 ottobre 1984;

4) che la nomina "officiosa" dell'arbitro per la convenuta inerte risultava, infine, dal lodo effettuato in conformità del regolamento della procedura arbitrale e conciliativa del 1983.

Non è, dunque, in primo luogo, esatto, come

la ricorrente sostiene, che la Corte d'appello sia "incorsa nell'errore di ritenere completato e soddisfatto l'iter della notificazione a mezzo del servizio postale solo mediante la compilazione dell'avviso di ricevimento.... senza darsi carico di accertare se risultasse provato che le comunicazioni erano giunte a destinazione ed erano state recapitate alla società destinataria o se l'ufficio di arrivo avesse compiuto gli adempimenti conseguenti al mancato recapito alla società ricorrente".

Dalla sentenza impugnata si evince, infatti (né è stato provato il contrario), che tutte le comunicazioni elencate pervennero alla destinataria, fatta eccezione per quella avente ad oggetto la raccomandata del 5 novembre 1984, peraltro depositata nell'ufficio postale competente e restituita al mittente dopo il periodo di giacenza, perché non ritirata, sì che non ha errato il giudice "a quo" nel considerare anch'essa ritualmente notificata (ex art. 8 legge n. 890/1982).

E non ha neppure errato, quel giudice, nel disattendere (per implicito) la richiesta di ordinare l'esibizione del regolamento arbitrale, al fine di acquisire la prova dell'asserita (e contraddetta da quanto affermato nel lodo) irregolare costitu-

zione del collegio giudicante, gravando tale prova, come già visto, sulla convenuta (articolo IV, 1, lett. "d" della convenzione ridetta), tolto anche che l'esercizio, in senso positivo o negativo, del potere discrezionale riservato al giudice del merito di ordinare l'esibizione di un documento non è censurabile in sede di legittimità (v. tra le sentenze più recenti, cass. /3499/1987/, Cass. /3883/1985/).

Anche il secondo e il terzo motivo debbono essere, pertanto, respinti: conseguenziale è la reiezione del quarto. Relativamente al quale conviene aggiungere che -indipendentemente dalla consolidata giurisprudenza, secondo la quale in sede di deliberazione del lodo estero non può procedersi al riesame del merito in caso di contumacia, non essendo quest'ultima configurabile nel procedimento arbitrale: v., da ultimo, Cass. /1765/1986/ -nella disciplina (compiuta) della convenzione citata siffatto riesame non è, in principio, ammesso (conf. Cass. /3499/1987/), potendo la eventuale violazione del principio del contraddittorio dar luogo solo alla indelibabilità della sentenza.

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questa fase, liquidate in Lire

135700 oltre a lire 6.000.000 (sei milioni)

per onorario.

Così deciso in Roma il 22 febbraio 1991

1091
1101 100.000
4561 40.000
TOT. 140.000

*Autentica*  
*Pellipino Purgante*  
 171

IL DIRETTORE DI SEZIONE

*Umberto Cicero*



Depositata in Cancelleria

Oggi, 22 FEB. 1992

IL DIRETTORE DI SEZIONE

*Umberto Cicero*



3 APR. 1992

Registrato a Roma il

al N.

Esatte L. *12371*

IL CASSIERE REGGENTE  
*Gianfranco Di Camillo*

IL DIRETTORE  
*V. Napolitano*

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I civile; sentenza 22 febbraio 1992, n. 2183;  
VELA Pres.; SENOFONTE Est.; GOLLA P.M. (concl. conf.) — Trans World  
Film S.p.A. (avv. Gagliardi) c. Films Polsky Import and Export of Films  
(avv. Zanchini).

Riconoscimento ed esecuzione di lodo arbitrale straniero - Corte d'appello territo-  
rialmente competente - Applicabilità dell'art. 46 comma II c.c. - Scelta fra se-  
de legale e sede effettiva della società convenuta - Nozione di sede effettiva.

Riconoscimento ed esecuzione di lodo arbitrale straniero - Convenzione di New  
York del 10 giugno 1958 - Onere della prova in relazione ai motivi di nullità -  
Applicabilità degli artt. IV e V - Revisione del merito - Inapplicabilità.

*Nel giudizio di riconoscimento ed esecuzione di un lodo straniero, nell'ipotesi in cui sia convenuta una società di capitali, è territorialmente competente per la pronuncia di delibazione sia la Corte d'appello del luogo in cui la società ha la sua sede legale, sia la Corte nel cui distretto essa ha la sua sede effettiva, poiché l'art. 46 comma II c.c. prevede che in caso di divergenza tra la sede legale e la sede effettiva delle persone giuridiche sia consentito ai terzi di considerare come sede anche quest'ultima. La sede effettiva di una società di capitali va intesa come il luogo in cui la società esercita l'attività amministrativa e direttiva.*

*In forza degli artt. IV e V della Convenzione di New York del 10 giugno 1958, la parte che richiede la delibazione ha soltanto l'onere di produrre, in originale o in copia autentica, il lodo e la convenzione arbitrale, mentre spetta alla parte nei cui confronti il lodo viene invocato l'onere di provare, fra l'altro, l'eventuale invalidità della nomina degli arbitri o l'impossibilità di far valere le proprie difese e, in particolare, ove deduca l'inidoneità del mezzo di comunicazione usato, di dimostrare che questo, per sé o in ragione delle concrete modalità di impiego, non le abbia consentito di venire tempestivamente a conoscenza del procedimento arbitrale o del suo sviluppo. Le relative indagini svolte dal giudice della delibazione costituiscono accertamenti di fatto non suscettibili, come tali, se congruamente motivati, di sindacato in sede di legittimità. Nella disciplina della Convenzione di New York il riesame del merito non è, in principio, ammesso.*

CENNI DI FATTO. — Con sentenza del 5 settembre 1988 la Corte d'appello di Roma dichiara esecutivo in Italia il lodo, emesso il 13 dicembre 1984 presso il Centro federale della Camera di Commercio di Vienna, che condannava la Trans World Film S.p.A. al pagamento di alcune somme in favore della Films Polsky Import and Export of Films.

La Corte d'appello di Roma afferma, pregiudizialmente, la propria competenza territoriale dopo aver accertato, sulla base di elementi di fatto, che la convenuta pur mantenendo la sede legale in Clusone, aveva il centro dei propri affari in Roma. Nega poi che nel procedimento arbitrale siano stati violati il principio del contraddittorio e il diritto di difesa della convenuta. Constata che la società convenuta non ha fornito alcuna prova circa l'essere stata dichiarata contumace in base al codice di procedura civile austriaco e al regolamento del Collegio arbitrale; né accerta la violazione delle disposizioni regolamentari relative alla desi-

l'ente, dei propri affari (e, quindi, come stabilimento della sede effettiva) in luogo diverso da quello della sede legale.

Con il secondo, terzo e quarto motivo (parzialmente connessi e, quindi, da esaminare congiuntamente), la ricorrente denuncia, nell'ordine:

a) violazione e falsa applicazione degli artt. 145 e 149 c.p.c., nonché nullità del procedimento e della decisione arbitrali, per violazione del principio del contraddittorio, e difetto di motivazione, perché la Corte d'appello, oltre a riconoscere la dedotta nullità delle notificazioni degli atti del procedimento, per essere state eseguite in luogo diverso dalla sede legale della destinataria, avrebbe indebitamente ritenuto che tali atti siano a quest'ultima pervenuti sulla base di documentazione (avvisi di ricevimento dei plichi raccomandati) idonea, se mai, a dimostrare che essi erano stati spediti, non anche che fossero stati ricevuti o che l'ufficio postale italiano avesse posto in essere gli equipollenti del ricevimento;

b) nullità — nuovamente — del procedimento e della decisione arbitrali, nonché violazione e omessa applicazione dell'art. 210 c.p.c., in quanto la Corte d'appello, da un lato, avrebbe omesso di rilevare che il Collegio arbitrale non era stato regolarmente costituito (dato che l'arbitro non designato dalla convenuta era stato nominato dal Presidente, non già collegialmente, come — secondo la ricorrente — richiesto dall'art. 18 del regolamento camerale straniero) e, dall'altro, avrebbe omesso di provvedere sulla richiesta di ordinare la esibizione del regolamento citato;

c) violazione, infine, dell'art. 798 c.p.c., perché, in presenza della denunciata irregolarità del procedimento arbitrale, la Corte d'appello non avrebbe potuto — si afferma — disattendere la domanda di riesaminare nel merito la causa.

Neppure questi motivi sono fondati.

È noto che, in forza degli artt. IV e V della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere (resa esecutiva in Italia con legge 19 gennaio 1968, n. 62), la parte che chiede la delibazione del lodo ha soltanto l'onere di produrre, in originale o in copia autentica, la sentenza delibanda e la convenzione scritta contenente l'assunzione dell'obbligo di deferire agli arbitri la risoluzione della controversia; mentre incombe alla parte nei cui confronti il lodo viene invocato l'onere di provare, fra l'altro, l'eventuale invalidità della nomina degli arbitri o l'impossibilità di far valere le proprie difese e, in particolare, ove deduca la inidoneità del mezzo di comunicazione usato, di dimostrare che questo, per sé o in ragione delle concrete modalità di impiego, non gli ha consentito di venire tempestivamente a conoscenza del procedimento arbitrale o dei momenti essenziali del suo sviluppo (Cass., n. 4537 del 1984; Cass., n. 4399 del 1983; Cass., n. 1727 e n. 563 del 1982; Cass., n. 5378 del 1980). È noto, altresì, che le relative indagini, svolte dal giudice della delibazione, costituiscono accertamenti di fatto, non suscettibili, come tali, di sindacato in sede di legittimità, se congruamente motivati (v. sent. cit., nonché Cass., n. 4691 del 1981).

Nel caso specifico, il giudice del merito ha, motivatamente, ritenuto che la « convenuta » non ha dimostrato l'esistenza di alcuna delle numerose nullità dedotte (e non ha, quindi, assolto l'onere probatorio posto a suo carico dalla convenzione citata), avendo, anzi, accertato:

1) che essa aveva ricevuto la « querela » della Films Polsky, con i relativi allegati, nonché l'invito a replicare e a designare il proprio arbitro;

2) che, decorso inutilmente il termine stabilito per la designazione di quest'ultimo, le era stata, altresì, ritualmente comunicata la relativa nomina d'ufficio e la scelta del presidente;

3) che, con raccomandata del 5 novembre 1984, era stata, inoltre, invitata a comparire dinanzi al Collegio arbitrale per l'udienza del successivo 13 dicembre e che analogo invito di comparizione le era stato inutilmente rivolto, a mezzo telex, per la precedente udienza del 30 ottobre 1984;

4) che la nomina « officiosa » dell'arbitro per la convenuta inerte risultava, infine, dal lodo effettuato in conformità del regolamento della procedura arbitrale e conciliativa del 1983.

Non è, dunque, in primo luogo, esatto, come la ricorrente sostiene, che la Corte d'appello sia « incorsa nell'errore di ritenere completato e soddisfatto l'iter della notificazione a mezzo del servizio postale solo mediante la compilazione dell'avviso di ricevimento... senza darsi carico di accertare se risultasse provato che le comunicazioni erano giunte a destinazione ed erano state recapitate alla società destinataria o se l'ufficio di arrivo avesse compiuto gli adempimenti conseguenti al mancato recapito alla società ricorrente ».

Dalla sentenza impugnata si evince, infatti (né è stato provato il contrario), che tutte le comunicazioni elencate pervennero alla destinataria, fatta eccezione per quella avente ad oggetto la raccomandata del 5 novembre 1984, peraltro depositata nell'ufficio postale competente e restituita al mittente dopo il periodo di giacenza, perché non ritirata, sì che non ha errato il giudice *a quo* nel considerare anch'essa ritualmente notificata (*ex art. 8 legge n. 890 del 1982*).

E non ha neppure errato, quel giudice, nel disattendere (per implicito) la richiesta di ordinare l'esibizione del regolamento arbitrale, al fine di acquisire la prova dell'asserita (e contraddetta da quanto affermato nel lodo) irregolare costituzione del Collegio giudicante, gravando tale prova, come già visto, sulla convenuta (art. V, 1, lett. *d* della Convenzione ridetta), tolto anche che l'esercizio, in senso positivo o negativo, del potere discrezionale riservato al giudice del merito di ordinare l'esibizione di un documento non è censurabile in sede di legittimità (v., tra le sentenze più recenti, Cass., n. 3499 del 1987; Cass., n. 3883 del 1985).

Anche il secondo e il terzo motivo debbono essere, pertanto, respinti: conseguenziale è la reiezione del quarto. Relativamente al quale conviene aggiungere che — indipendentemente dalla consolidata giurisprudenza, secondo la quale in sede di delibazione del lodo estero non può procedersi al riesame del merito in caso di contumacia, non essendo quest'ultima configurabile nel procedimento arbitrale: v., da ultimo, Cass., n. 1765 del 1986 — nella disciplina (compiuta) della Convenzione citata siffatto riesame non è, in principio, ammesso (conf. Cass., n. 8499 del 1987), potendo la eventuale violazione del principio del contraddittorio dar luogo solo alla indelibabilità della sentenza.

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione. (*Omissis*).

#### **Sulla competenza territoriale in tema di riconoscimento ed esecuzione di lodo arbitrale straniero.**

1. La sentenza annotata riveste particolare interesse soprattutto con riferimento alle norme processuali applicate nel giudizio. La Corte di

gnazione dell'arbitro nominato dalla parte stessa. La Corte d'appello rigetta, infine, la domanda di riesaminare nel merito la controversia, asserendo che nel giudizio arbitrale non è configurabile una contumacia in senso tecnico e non può, perciò, trovare applicazione l'art. 798 c.p.c.

La società soccombente propone ricorso in Cassazione affidato a quattro motivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — (*Omissis*). Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 796 c.p.c. e difetto di motivazione: sostiene che, in virtù di tale norma, territorialmente competente a pronunciarsi sulla delibazione, ove convenuta sia una società, sarebbe unicamente la Corte d'appello del luogo in cui la società ha la sede legale, poiché in quel luogo la sentenza straniera deve avere attuazione, non già nel luogo, eventualmente diverso, in cui la società opera occasionalmente e meno ancora nel luogo in cui, come nella specie, avrebbe un semplice « recapito-ufficio di rappresentanza ».

Il motivo è infondato.

Deve premettersi che, al contrario di quanto traspare dalla formulazione del mezzo, gli elementi sulla base dei quali la Corte territoriale è pervenuta all'affermazione della propria competenza non sono costituiti dallo svolgimento in Roma di operazioni (pretesamente) occasionali da parte della società convenuta, né dalla sola circostanza che nella stessa città essa ha un proprio ufficio di rappresentanza, bensì dal fatto, ben più corposo, che l'ente ha in Roma la sua sede effettiva (intesa, questa, come centro di propulsione della gestione societaria e, dunque, come il luogo in cui la società esercita l'attività amministrativa e direttiva: v., fra le tante, Cass., n. 5359 del 1988; Cass., n. 8373 del 1987; Cass., n. 3604 del 1984).

Il che si traduce nella utilizzazione di un criterio di collegamento della competenza codificato, in via generale, dal comma II dell'art. 46 c.c. e, perciò, in linea di principio, non fondatamente contestabile, neppure quando convenuta sia una società, poiché, nell'ipotesi di divergenza tra sede legale e sede effettiva, la concorrenza dei due fori è riferita dalla norma ora citata (contenuta nel titolo secondo, relativo al domicilio — o sede — e alla residenza in generale) a tutte le persone giuridiche (non, come si vorrebbe, alle sole associazioni) e, quindi, anche alle società (personificate), non risultando derogata né dalla disciplina speciale di queste ultime, cui rinvia l'art. 13 c.c., né — una volta identificato nel domicilio del convenuto il luogo di attuazione della sentenza straniera delibanda — dalle norme proprie del giudizio di delibazione.

Quanto, poi, al denunciato difetto di motivazione, in relazione all'apprezzamento dei dati storici dai quali la Corte del merito ha tratto, nella specie, il proprio convincimento in ordine alla individuazione della sede sociale effettiva, le censure della ricorrente, per buona parte nutrite di tautologici riferimenti alla sede legale, non appaiono, per la rimanente parte, decisive o, comunque, condivisibili, atteso che il cumulo di circostanze da quella Corte evidenziate (indicazione contrattuale della sede in Roma, luogo, altresì, di destinazione della corrispondenza indirizzata alla soc. Trans World, nonché domicilio del suo amministratore unico e, con maggiore evidenza grafica, indicata nella carta intestata alla società, rispetto alla sede legale) concretizza un assieme idoneo, sul piano delle inferenze logiche, ad essere illattivamente interpretato come accentramento, da parte del-